

**ASSISE ROMA
7 GIUGNO 1988**

PRESIDENTE EST.:

SANTIAPICHI

IMPUTATO:

CELENTANO

Consultazione elettorale • Divieto di propaganda nei giorni precedenti la votazione • Violazione • Radiotelevisione • Programma televisivo d'intrattenimento • Non è equipollente al comizio • Reato • Insussistenza.

Non costituisce reato la violazione del reato di propaganda elettorale nei giorni precedenti la votazione (legge n. 216 del 1956), commessa nel corso di un programma televisivo d'intrattenimento, poiché esso non è assimilabile alle forme di propaganda elettorale vietata dalla disciplina normativa.

Diritti politici • Votazione referendaria • Radiotelevisione • Propaganda • Invito ad un uso particolare delle schede • Invalidazione delle schede • Mancata conoscenza del precetto legislativo • Attentato • Reato • Insussistenza.

Non costituisce reato ex art. 294 cod. civ. l'invito, formulato nel corso di una trasmissione televisiva, ad aggiungere una frase scritta sulla scheda referendaria (ciò che ne determina l'invalidazione), quando l'inganno, contestato come mezzo per commettere il reato, abbia a monte l'ignoranza del precetto legislativo, costituendo la conoscenza di tale precetto il presupposto per la configurazione del reato.

(Omissis).

Nell'assunto dell'accusa, Adriano Celentano, nel corso della trasmissione te-

levisiva « Fantastico », in diretta, il 7 novembre 1987, sulla prima rete della RAI, avrebbe, anzitutto, violato il disposto dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (e modifiche e sostituzioni precisate negli artt. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, 52 della legge 25 maggio 1950, n. 352 e 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199) per avere svolto, nell'occasione, nel giorno precedente il referendum popolare dell'8 e 9 novembre 1987, un « vero e proprio comizio elettorale » esplicitamente attinente ai « contenuti propositivi e alle implicazioni del voto referendario », su questo, ancora incidendo in ordine « alle modalità concrete della espressione individuale del voto ». È ulteriore tesi dell'accusa (tuttavia, lasciata quasi cadere in dibattimento dal rappresentante l'ufficio del P.M.) quella della responsabilità di Adriano Celentano anche per il delitto ipotizzato dall'art. 294 cod. pen.

In particolare, per quanto concerne il secondo capo di imputazione, l'attentato contro un diritto politico del cittadino (nella specie, il diritto ad esprimere il proprio voto in una consultazione referendaria) sarebbe stato consumato attraverso un inganno.

Espunto dal capo d'imputazione il riferimento non proprio alla « suggestione » (estranea alla fattispecie in questione), la determinazione dell'elettore ad un esercizio difforme (dalla volontà che, senza il mezzo fraudolento, si sarebbe altrimenti liberamente formata) del proprio diritto sarebbe avvenuta attraverso un inganno che avrebbe avuto la peculiarità di non incidere direttamente sulla scelta tra i quesiti referendari.

In concreto, l'elettore sarebbe stato ingannato sulla « compatibilità tra la posizione di una scritta manuale e la validità del voto ».

* Non risultano precedenti specifici.

Il criterio ispiratore della normativa regolante la disciplina della legge n. 212 del 1956, e cioè il fine dell'eguaglianza formale delle chances fra i concorrenti nella competizione elettorale, è stato posto in evidenza dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48 del 1964 (in *Giur. cost.*, 1964, 605 ss.). In dottrina, cfr. F. LANCHESTER, voce *Propaganda elettorale*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 216 ss.; e L. DURIGATO, *L'art. 294 cod. pen.: un'ipotesi di tutela del diritto politico*, Padova, 1983.

Per raggiungere questa finalità, Celentano, sempre secondo l'accusa, avrebbe immesso nell'elettorato falsi elementi di convincimento costituiti dalla prospettazione che la scritta « la caccia è contro l'amore. Non la vogliamo » sarebbe valsa a significare una utile risposta della coscienza collettiva al mancato intervento su uno sterminio; elementi di convincimento rafforzati dal monito, che il capo d'imputazione qualifica « imbonitorio », « se voi non farete come ho detto, vuol dire che non avete capito niente ».

In punto di fatto, gli elementi probatori acquisiti al processo consentono di affermare che le concrete articolazioni degli interventi di Celentano, nella trasmissione « Fantastico », erano rimessi alla elaborazione esclusiva dello stesso Celentano, senza possibilità di ingerenza da parte dei c.d. « autori dei testi » che si occupavano dell'apporto degli altri protagonisti dello spettacolo.

Al riguardo, tutte le voci testimoniali sono concordi e non risultano elementi che contrastino con questa affermazione.

Che è, anzi, rafforzata dal carattere di segretezza, rigidamente mantenuto tanto all'interno del gruppo perfino nei momenti di « prova » della trasmissione, quanto all'esterno (questo, tuttavia, sollecitato in termini generali di richiamo di attenzione).

Per l'imputato, inoltre, questa sua individuale elaborazione ebbe a snodarsi sul filo della continuità di una produzione artistica, se non incentrata, largamente influenzata dalla esigenza del richiamo al rispetto dei « valori dell'ambiente ».

In questa prospettazione (uniforme sin dalle prime indagini), il « messaggio » trasmesso agli spettatori da Celentano assumeva la scheda referendaria come veicolo per una informazione aggiuntiva su un tema estraneo ai quesiti sebbene non nuovo a proposte referendarie.

Una informazione, appunto, relativa all'adesione del singolo elettore ad un giudizio di disvalore sulla caccia e al ripudio dell'esercizio della stessa.

Si tratta, quindi, di una esplicita ammissione, da parte del prevenuto, della valenza « propagandistica » dell'invito e di una scelta del destinatario di questo

direttamente collegata al momento della consultazione referendaria e ad un uso particolare della scheda.

Anche se questa ammissione è costantemente accompagnata dal reciso diniego di avere voluto, direttamente o indirettamente, influire sull'esito della consultazione, essa evidenzia pur sempre l'intento di acquistare l'adesione del cittadino-elettore ad un particolare « uso » della scheda referendaria, un uso che, se praticato in termini di particolare consistenza, avrebbe avuto una incidenza rilevante sull'esito referendario.

A parere della Corte un messaggio sifatto costituisce oggettivamente « propaganda elettorale ».

È vero, al riguardo, che il nucleo centrale di questa è colto, nell'insegnamento della Corte regolatrice, nella direzione di un comportamento verso lo scopo, mediato o immediato, di acquistare o sottrarre suffragi o di indurre a non partecipare alla votazione, ma questo orientamento si è formato con riferimento a fattispecie più frequenti, anche se, con riferimento a queste, la qualifica di propaganda elettorale non è rigidamente ancorata al tema elettorale.

Va osservato, che l'inserimento di una informazione aggiuntiva in una scheda elettorale può servire a far risultare dalla consultazione dell'elettore la consistenza di un orientamento anche d'indole politica in sistemi nei quali è possibile rendersi conto statisticamente delle ragioni che hanno determinato l'invalidità di una scheda.

Può affiorare, ad esempio, in tal modo, la possibilità di « pesare » un gruppo di pressione.

Ma, nel caso di specie, la peculiarità caratteristica è il riferimento ad una consultazione referendaria. Quivi, incide sull'esito anche il meccanismo d'invalidazione della scheda elettorale. Di talché, un comportamento che si riferisce a questo esito, sia pure non immediatamente, può risolversi in « propaganda elettorale » perché tende ad acquistare o a sottrarre suffragi alla proposta referendaria.

Questa prima conclusione sarebbe, con riserva, s'intende, della ricerca ulteriore sull'aspetto soggettivo del reato, sufficiente per affermare la sussistenza della condotta prevista dal primo capo d'imputazione qualora avessero adegua-

to riscontro nel quadro normativo le argomentazioni svolte dal P.M. in ordine al divieto di propaganda elettorale imposto nei giorni che il legislatore riserva alla pausa di riflessione del cittadino.

Nelle argomentazioni del P.M. al riguardo, si nota, come nucleo centrale, una particolare lettura della innovazione al testo dell'art. 9 della legge elettorale introdotta dalla legge n. 10 del 1985 che ha esteso anche alle emittenti private il divieto di propaganda nel giorno precedente e in quelli della votazione.

La particolarità della lettura è nel riferire alla emittenza pubblica la congiunzione coordinante « anche ».

Incide su questa individuazione dei soggetti del rapporto la ragion d'essere della legge a momenti richiamata relativa al primo avvio ad una disciplina organica delle radioaudizioni, dopo l'intervento della normativa di urgenza determinato dalle decisioni della Corte Costituzionale.

In altri termini, poiché la legge regola le radioaudizioni in presenza di un pluralismo delle emittenze, la estensione di un divieto alla emittenza privata dovrebbe essere intesa come allargamento dello spazio di operatività del divieto stesso dalla emittenza pubblica a quella privata.

Tuttavia, il difetto di questa interpretazione è nella mancanza, nell'ordinamento, di una precisa disposizione di legge relativa alla proibizione imposta all'emittenza pubblica di propaganda elettorale nei giorni di efficacia della pausa di riflessione.

Ci sono, in ordine alla RAI, raccordi con il Parlamento, amminicolate discipline delle tribune elettorali e inserimenti di specifiche clausole nei contratti stipulati, anche in quello sottoscritto dall'odierno imputato, ma non c'è una norma che imponga, nei termini introdotti dalla legge del 1985, il divieto in questione.

Nelle argomentazioni del P.M., dovrebbe trattarsi di un caso di non perfetto raccordo della innovazione legislativa con il quadro normativo preesistente ma, comunque siano andate le cose, l'interprete, il Giudice in particolare, non può ricorrere ad una interpretazione che supplisca analogicamente a questa che dovrebbe essere una « lacuna ».

Il percorso di una tale integrazione è

sbarrato dall'art. 14 delle preleggi e dall'art. 1 cod. pen.

Tuttavia, con ogni probabilità, il rapporto tra il nuovo e l'antico è altrove. Per rendersi conto di questo, è opportuno richiamare alla memoria gli interventi pretorili sulla propaganda elettorale attraverso le emittenze locali private (per esemplificare, Pret. Gela 25 maggio 1983 e Pret. Firenze 27 marzo 1985). Interventi che, peraltro, richiamarono l'attenzione del compilatore delle istruzioni ministeriali sulla disciplina della propaganda elettorale e a questo suggerirono una soluzione diversificata ancorata alle modalità dell'ascolto.

Il paradigma normativo al quale è riferimento in questi interventi pretorili non è la disposizione che vieta i comizi o le riunioni di propaganda elettorale nei giorni previsti dalla legge elettorale ma è invece la prescrizione che blocca ogni possibilità di forma di propaganda nel raggio di 200 metri dalla Sezione elettorale.

Negli interventi conclusi con l'affermazione della colpevolezza, fu presa in considerazione la « forza penetrante » della propaganda svolta attraverso la televisione, rinvenendo in questa una intrusione nell'interno dello spazio tutelato.

Le ragioni della innovazione legislativa possono, quindi, essere collegate alle preoccupazioni determinate dalla presenza di un consistente intervento in termini di propaganda elettorale attraverso gli schermi televisivi privati.

Il raccordo al quale è riferimento nella coordinante può, allora, cogliersi col divieto di propaganda elettorale entro lo spazio di rispetto dalla sezione elettorale, proprio lo spazio preso in considerazione dalla giurisprudenza.

Con una caratteristica costituita dall'allargamento della operatività del divieto anche in termini di tempo.

La situazione evidenzia indubbiamente una diversità tra l'emittenza pubblica e quella privata, ma non è compito della Corte approfondire le ragioni (e la fondatezza di queste), della differenza di trattamento.

Il dato rilevante ai fini della decisione è quello relativo alla mancanza di « una precisa disposizione di legge » che vieti alla emittenza pubblica la propaganda elettorale nei termini per cui la stessa è vietata per la emittenza privata.

La questione torna, conseguentemente, a rientrare nei limiti del quadro normativo richiamato nel testo della ordinaria prima imputazione che si sostanzia nell'accusa mossa all'imputato di avere tenuto un « comizio o una riunione elettorale ».

È chiaro, che in questa impostazione, delle due accezioni mutuata dalla esperienza francese che il termine « comizio » ha nella nostra tradizione legislativa, è stata presa in considerazione quella relativa ad una riunione di persone in funzione di una futura consultazione elettorale.

La Corte non ignora che, in tema di elaborazione giurisprudenziale del reato di turbativa o d'impedimento delle riunioni di propaganda elettorale, alcune decisioni delle Magistrature di merito (esemplificando, App. L'Aquila 10 febbraio 1950) hanno ritenuto che non occorre, per dare natura di comizio ad una riunione, la polarizzazione dello scopo elettorale dell'incontro delle persone. Questo, si assume nelle decisioni in questione, perché, « in periodo elettorale ciascun candidato può parlare in pubblico dove e quando vuole ».

Ma, la libertà di propaganda elettorale non è, a parere della Corte, ragione sufficiente per derivarne la equipollenza di ogni forma di propaganda al comizio elettorale. Questo è da intendere come riunione di persone in funzione di una futura consultazione elettorale non come un incontro occasionale. Del resto, altrimenti, ritenendo un semplice assembramento occasionale diverrebbe comizio.

Posta questa premessa, la Corte non ha dubbio che la trasmissione « Fantastico » anche guardata in relazione al luogo da dove avveniva la ripresa in diretta, non può essere considerata come un comizio o una riunione elettorale, essendo evidente che si trattava di uno spettacolo organizzato in funzione diversa dalla imminente consultazione referendaria.

Consegue il proscioglimento del giudicabile dal primo capo d'imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Alla stessa conclusione si deve, poi, pervenire in ordine al secondo capo d'imputazione.

Qui, infatti, l'attentato del diritto politico del cittadino, nell'ipotesi di deter-

minazione ad un esercizio difforme, sarebbe stato posto in essere con l'inganno.

Un mezzo fraudolento collegato ad un meccanismo normativo, quello relativo alla invalidazione delle schede a seguito di scritte aggiuntive.

La conoscenza, quindi, del precetto legislativo, da parte del prevenuto, è indispensabile perché su questa conoscenza si incentra la dinamica dell'inganno teso all'elettore.

Non soccorre, sul punto, per derivarne una presunzione di conoscenza, l'obbligatorietà della legge e la frequenza delle votazioni, addotta quest'ultima come indice di una diffusa conoscenza delle regole.

Perché questa conoscenza va dimostrata con riferimento al singolo imputato al quale si addebita, non di non avere ottemperato al comando di una norma, ma di averlo artatamente manipolato.

Ora, nel processo, non c'è traccia di questa conoscenza della legge elettorale da parte di Celentano. Anzi, le conclusioni contrarie sono fondate sulle dichiarazioni dei testi escussi e sul comportamento seguito da Celentano nel corso successivo della trasmissione.

I testi hanno concordemente riferito sulle spiegazioni essi hanno dovuto dare all'imputato sulla disciplina dell'invalidità delle schede elettorali e, in seguito, a queste spiegazioni, Adriano Celentano ha spiegato l'errore pubblicamente durante la prosecuzione dello spettacolo e successivamente in occasione del Telegiornale.

Il problema non è, in questa situazione, quello di dirimere il nodo dottrinale circa il concreto atteggiarsi del dolo nella fattispecie prevista dall'art. 294 perché, nel caso in esame, è proprio l'esistenza del mezzo di commissione del reato che è in discussione.

In altri termini, l'inganno contestato come mezzo per commettere il reato ha a monte una mancata conoscenza delle regole legislative; una conoscenza che è presupposto per la configurazione specifica dell'inganno stesso.

P.Q.M. — Visto l'art. 479 cod. proc. pen. dissolve Celentano Adriano dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato.